

REDDITO IMPRESA E IRAP***Gestione complessa per interessi e Rol nel consolidato fiscale***

di Fabio Landuzzi

L'articolo 96, comma 7, del Tuir, consente che l'eventuale **eccedenza di interessi passivi** che si genera **in capo ad una società aderente al consolidato fiscale** possa essere **portata in diminuzione del reddito imponibile complessivo** della fiscal unit a condizione che, e nei limiti in cui, **altre società aderenti al consolidato fiscale** generano per lo stesso periodo d'imposta **un'eccedenza di Rol**; questa regola di compensazione intersoggettiva vale anche per i riporti in avanti delle eccedenze di interessi, mentre **non si applica per quelle eccedenze** (di interessi e di Rol) che una società ha **maturato prima di accedere al consolidato fiscale**.

Questo principio generale incontra poi alcuni **limiti e condizioni** applicative peculiari.

In primo luogo, si può avere il caso della società che in un esercizio produce un'**eccedenza di interessi attivi** rispetto agli oneri finanziari; ebbene, gli interessi attivi eccedenti possono essere portati in compensazione di eventuali eccedenze di interessi passivi pregressi, ma **solo nell'ambito della stessa società**. Non è invece prevista la possibilità di compensare eccedenze di interessi attività di una consolidata con interessi passivi di altre società della fiscal unit (Assonime Circolare n. 46/2009).

La società che matura nel periodo un'eccedenza di interessi passivi può attribuirla al consolidato fino a concorrenza di eccedenze di Rol di altre consolidate che non siano utilizzate o trattenute in proprio; quindi, **in caso di incapienza o indisponibilità di eccedenze di Rol di altre società, l'eccedenza di interessi passivi resta nella sfera individuale** della società che l'ha maturata. Questa eccedenza sarà riportata in avanti e potrà essere, in prima battuta, dedotta in proprio dalla stessa società se questa maturerà delle eccedenze di Rol negli esercizi successivi, o in mancanza **potrà essere trasferita al consolidato** se negli esercizi seguenti altre imprese aderenti alla fiscal unit avranno prodotto e messo a disposizione delle nuove eccedenze di Rol. Naturalmente, questo trasferimento al consolidato **non vale per eccedenze di interessi generate prima dell'ingresso** nella fiscal unit, le quali saranno deducibili solamente in proprio e nei limiti in cui la società produrrà singolarmente eccedenze di Rol.

Per contro, la **società che nell'esercizio produce una eccedenza di Rol è libera di trasferirla** o meno al consolidato; però, **se non la trasferisce** al consolidato nell'esercizio della sua formazione (per assenza di eccedenze di interessi, o per scelta) **la può riportare in avanti solo individualmente**, e quindi potrà utilizzarla esclusivamente in proprio, senza poterla più trasferire al consolidato negli esercizi seguenti ([CM n. 19/2009](#)).

Si ha poi il **caso particolare** della **società consolidata** che genera nell'esercizio **un'eccedenza di interessi passivi**, e che nel contempo ha anche delle **perdite fiscali pregresse** ante-consolidato. L'Agenzia delle Entrate (CM n. 19/2009) ha in questo caso fornito una lettura della norma in chiave antielusiva prevedendo che sarà **consentito trasferire al consolidato l'eccedenza di interessi** passivi, e quindi dedurla in presenza di corrispondenti altre eccedenze di Rol, solo se e nella misura in cui la stessa società **ha prodotto nell'esercizio un reddito imponibile almeno pari alla stessa eccedenza di interessi passivi trasferita**. La ratio di questa interpretazione è che, diversamente, si potrebbe generare un **fenomeno di aggiramento del divieto di trasferimento** al consolidato **di perdite fiscali pregresse**; ciò in quanto gli interessi passivi indeducibili in via individuale dalla singola società aumenterebbero apparentemente il risultato della consolidata, che sarebbe però compensato con le perdite fiscali pregresse, e poi ridurrebbero per via del trasferimento al consolidato il risultato imponibile complessivo di gruppo, con la conseguenza, appunto, di generare in via indiretta un utilizzo a riduzione del reddito imponibile di gruppo delle perdite fiscali ante consolidato di una società. **Assonime** osserva poi al riguardo che questa interpretazione, se applicata in modo generalizzato, rischia di **penalizzare quelle società che** pur avendo perdite fiscali pregresse **producono anche perdite fiscali di periodo** che trasferiscono al consolidato; in questo caso, non essendovi reddito individuale positivo compensabile con le perdite pregresse della singola società, parrebbe logico consentire il trasferimento delle eccedenze di interessi senza incontrare il limite suddetto; sul punto, però, l'Agenzia delle Entrate non si è sinora espressa.